



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N. 31462 O.R.

del 23/06/2022

OGGETTO: Stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio del Comune di Modica per la proliferazione di discariche, causa mancata raccolta per l'improvvisa chiusura dell'impianto della Società OIKOS S.p.A. ed impossibilità a conferire in altri impianti - Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 del TUEL per autorizzazione area per deposito scarrabili nelle more di disponibilità di nuovo impianto di conferimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con il D.D.G. n. 798 del 18.07.2018 e successivo D.D.G. n° 1720 del 21.12.2018, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha autorizzato il Comune di Modica, appartenente alla SRR Ragusa Provincia, a conferire la frazione del secco non riciclabile raccolta sul territorio comunale dalla ditta "IGM Rifiuti Industriali S.r.L." di Siracusa, affidataria del "Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO del Comune di Modica, giusto Contratto Rep. n° 15930 del 24.02.17, presso l'impianto del TMB di C.da Cava dei Modicani in Ragusa gestito dalla SRR ATO 7 Ragusa nel rispetto dei limiti quantitativi imposti e indicati nell'allegato A, parte integrale e sostanziale dello stesso D.D.G. n. 798 del 18.07.2018;
- per il conferimento del sopravaglio - CER 19 12 12, il Comune di Modica, su disposizioni regionali, ha provveduto a stipulare debito contratto con la ditta OIKOS S.p.A. di Catania per il conferimento della frazione secca del sopravaglio (pari a circa il 70% dei rifiuti prodotti) ottenuta dal trattamento meccanico biologico dai rifiuti indifferenziati - CER 20 03 01 conferiti presso il TMB di Cava dei Modicani;
- la Società OIKOS S.p.A., con nota prot. n° COM/062GIU/0690U/2022 del 14.06.2022, conseguentemente alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Prima) n. 01598/2022 pubblicata il 14.06.2022, con la quale è stato annullato il provvedimento autorizzativo D.R.S. n° 981/2019, ha comunicato la sospensione dei conferimenti presso l'impianto di discarica ubicato in Motta Sant'Anastasia (CT);
- conseguentemente, con nota prot. n° 2456/U del 15.06.2022, la SRR ATO 7 Ragusa, preso atto della inaspettata superiore comunicazione della Società OIKOS S.p.A., ha immediatamente interrotto i conferimenti dei Comuni Soci presso l'impianto del TMB di Cava dei Modicani in Ragusa dal 15.06.2022 ad oltranza e, non disponendo di previsioni temporali certe per una eventuale riapertura a breve dell'impianto OIKOS S.p.A. nè disponendo di altri impianti fruibili nella Regione Siciliana, evidenziava la probabilità della possibile fuoriuscita extra Ambito o, probabilmente extra Regione, del rifiuto raccolto tale e quale a carico degli stessi Comuni o in alternativa

l'individuazione repentina di un impianto sostitutivo per il conferimento del sopravaglio, con un possibile notevole incremento dei costi;

➤ a seguito della richiesta di disponibilità immediata avanzata dalla SRR ATO 7 RAGUSA:

- alla ditta "IBLUE S.C.A.R.L.", affidataria della gestione del TMB di Cava dei Modicani di Ragusa, per il trasporto a recupero/smaltimento del sopravaglio decadente dalla tritovagliatura CER 19 12 12 presso altro impianto individuato in sostituzione della OIKOS S.p.A.;
- alla Società "Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud srl" a ricevere, per il successivo smaltimento presso l'impianto di discarica della stessa, il sopravaglio decadente dalla tritovagliatura CER 19 12 12 per un totale di circa 800 tonn./settimana;

si registravano i seguenti riscontri:

- la ditta "IBLUE S.C.A.R.L." dava la disponibilità di effettuare il servizio richiesto presso la piattaforma della società Ecosistem srl sita in Zona Industriale S. Pietro Lametino – Lamezia Terme (CZ) per il solo esiguo quantitativo di circa 440 tonn., distribuito fra tutti i Comuni soci nel periodo dal 17 giugno al 24 giugno 2022;
- l'impianto di discarica della Società "Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud srl" comunicava la propria indisponibilità a ricevere il rifiuto di che trattasi;

➤ in odine alla disponibilità offerta dalla ditta "IBLUE S.C.A.R.L.", il Comune di Modica era stato autorizzato a conferire nel periodo dal 17 al 24 giugno 2022 l'esiguo quantitativo di appena 71 tonn., ma a seguito del malfunzionamento dell'impianto del TMB, essendone stata disposta dalla SRR, con nota prot. n° 2555/U del 20.06.2022, la chiusura in data 21.06.2022, confermata anche successivamente, con il conseguente blocco di tutti i conferimenti, le quantità autorizzate per il Comune di Modica sono state ulteriormente limitate a 51 tonn. complessive;

CONSIDERATO CHE:

- pertanto, in tale situazione, non è stato possibile garantire la raccolta della frazione secca di tutte le postazioni stradali dislocate sul territorio comunale né presso le utenze domestiche e non domestiche, secondo i turni da calendario;
- a stento è stato possibile assicurare i servizi essenziali, la raccolta della frazione secca di pannoloni/pannolini presso le case di riposo/gli asili nido e utenze domestiche con necessità particolari, onde evitare disagi igienico-sanitari a tali utenze e preservare l'igiene delle strutture e la bonifica di siti particolarmente sensibili;
- a causa della mancata raccolta nel corso degli ultimi giorni si sono moltiplicati gli abbandoni di rifiuti non differenziati con conseguente formazione e proliferazione di numerosissime micro discariche nelle adiacenze delle postazioni stradali della raccolta, con ingenti quantitativi di rifiuti a bordo strada;
- lo stazionamento dei rifiuti su suolo comunale (strade, piazzole, etc.) che invadono anche la carreggiata stradale determina evidenti e gravi criticità sul territorio, minando pericolosamente la circolazione e la sicurezza stradale e la pubblica incolumità e incrementando il gradiente di rischio igienico-sanitario con conseguenti possibili e inevitabili danni alla salute pubblica e al decoro cittadino;

PRESO ATTO CHE, con nota prot. n° 2490/U del 16.06.2022, la SRR ATO 7 Ragusa, presumendo, in relazione alla motivazione della chiusura, che la discarica di Motta S. Anastasia non potrà essere riattivata in breve tempo, nelle more di avviare specifica procedura ad evidenza pubblica per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni regionali per lo smaltimento/recupero o del R.U.R. tal quale o del sopravaglio, ha avanzato richiesta al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità e al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. chiedendo:

- indicazione ed autorizzazione al conferimento, presso discariche del territorio regionale disponibili, del R.U.R. d'Ambito, proveniente direttamente dai Comuni del L.C.C. di Ragusa per un quantitativo pari a circa 1000 t/sett.;

o in alternativa

- indicazione ed autorizzazione al conferimento, presso discariche del territorio regionale disponibili, del sopravaglio da trattamento meccanico CER 19.12.12 d'Ambito, proveniente direttamente dal TMB di Cava dei Modicani di Ragusa per un quantitativo pari a circa 700 t/sett.;

CONSIDERATO CHE, convocata in data 21.06.2022, in via straordinaria, l'Assemblea dei Soci della SRR ATO 7 Ragusa, in ordine a tale stato di grave situazione emergenziale nei territori iblei per la mancata raccolta della frazione del secco non riciclabile che sta interessando tutti i Comuni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, nell'ambito di tale incontro, il Presidente della SRR, Avv. Giuseppe Cassi, ha comunicato che a causa della grave carenza impiantistica della Regione Siciliana e per la mancanza di disponibilità ad accogliere i rifiuti dei Comuni Iblei delle pochissime discariche ancora attive, si paventa il rischio concreto di inviare i rifiuti indifferenziati – CER 20 03 01, tali e quali come raccolti sui territori comunali, in siti extraregionali e che in tal senso la SRR si è fatta promotrice per avviare le procedure tecnico – amministrative necessarie per l'individuazione di Società a manifestare l'interesse per effettuare il trasporto del rifiuto raccolto dai vari Comuni soci in discariche extraregionali, evidenziando che per la realizzazione di tale procedura occorrono almeno quindici – venti giorni;

RITENUTO, pertanto, che, in tale situazione emergenziale, nel frangente che si giunga alla individuazione del nuovo impianto di conferimento, al fine di scongiurare gravi rischi igienico-sanitari sul territorio comunale, a salvaguardia della pubblica incolumità e a tutela della salute dei cittadini, quale valore costituzionalmente tutelato dall'art. 32 della Costituzione nonché della sicurezza stradale e dell'igiene pubblica e del decoro urbano, diventa quanto mai di estrema urgenza ed improcrastinabile adottare ogni azione possibile, tutte le misure indifferibili e i necessari e consentiti provvedimenti per provvedere alla bonifica e alla rimozione delle numerosissime discariche proliferate sulle vie cittadine urbane ed extraurbane nell'arco dell'ultima settimana e far fronte allo stato di emergenza, scongiurando l'insorgere di possibili gravi rischi igienico-sanitari sul territorio comunale;

POSTO QUANTO SOPRA e l'attuale impossibilità di conferire i rifiuti indifferenziati al TMB di Cava dei Modicani, a causa dell'improvvisa chiusura dell'impianto della Società OIKOS S.p.A., nonché in altri impianti, con nota pec del 22.06.2022 è stata richiesta all'ASP 7 di Ragusa il riconoscimento dello stato di emergenza igienico-sanitaria nel territorio del Comune di Modica, per la proliferazione di discariche causa mancata raccolta per l'improvvisa chiusura dell'impianto della Società OIKOS S.p.A. ed impossibilità a conferire in altri impianti, ai fini dell'adozione da parte dell'Ente delle necessarie azioni e misure a salvaguardia e tutela del territorio e della popolazione;

MW
VISTA la relazione prot. n. 31209 del 22.06.2022 del Responsabile del Settore IX Ecologia, nel quale si evidenzia lo stato di emergenza sanitaria e di pericolo per la salute pubblica e, per l'effetto si chiede alla competente ASP di Ragusa, con nota trasmessa via pec, in data 22.06.2022, il riconoscimento dello stato di emergenza igienico-sanitaria sul territorio del Comune di Modica ai fini dell'adozione da parte dell'Ente delle necessarie azioni e misure a salvaguardia e tutela del territorio e della popolazione;

VISTA Relazione di Servizio dell'ASP di Ragusa, Dipartimento di Prevenzione per la salute – Servizio di Igiene Ambienti e Vita, U.O. territoriale di Modica, prot. n. 914/ASP-SIAV del 23.06.2022, acquisita al prot. n. 31436 del 23.06.2022, con cui si riconosce che la problematicità della suddetta situazione denunciata dall'Ente sotto il profilo igienico sanitario;

VISTA, inoltre, la nota pec del 22.06.2022, con la quale il Comandante della Polizia Locale segnala *la presenza in diverse zone della Città dei cassonetti della raccolta dei rifiuti che, traboccanti, arrecano nocimento alla circolazione viaria, auspicando immediati ed urgenti interventi al fine di garantire l'incolumità degli automobilisti e in generale onde evitare che si registrino episodi gravi;*

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del TUEL, qualora vi siano necessità eccezionali ed urgenti di emergenze sanitarie o di igiene pubblica per tutelare la salute pubblica e/o l'ambiente, possono essere emanate ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti, dettando i criteri concreti dell'ordinanza con adeguate motivazioni;

RITENUTO, nelle more di individuare l'impianto di conferimento, anche in sito extraregionale, tramite la procedura di manifestazione di interesse avviata dalla SRR, di autorizzare, con apposita ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54 del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., l'area comunale sita nella zona artigianale in c.da Michelica censita al Catasto del Comune di Modica, foglio n. 103 part.lla n. 407 - 411 - 412 - 428, destinata a Centro Comunale di Raccolta, considerato che tale area è debitamente recintata e inaccessibile all'utenza, dotata di pavimentazione impermeabile, ove effettuare il deposito tramite idonei scarrabili a perfetta tenuta stagna dei rifiuti rimossi dalle strade e dai siti ove si configurano gravi rischi igienico - sanitari per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale oltre che pericoli di incendio accentuati dalle elevate temperature estive questi giorni;

RICHIAMATA l'ordinanza commissariale n° 30441/OR del 17.06.2022, con la quale, dalla data di pubblicazione della stessa e fino a nuova disposizione:

- è stato vietato a tutte le utenze, senza alcuna distinzione, il conferimento dei rifiuti costituenti la frazione del "secco non riciclabile" nel cassonetto grigio delle postazioni stradali dislocate su tutto il territorio comunale;
- è stato vietato, altresì, a tutte le utenze, senza alcuna distinzione, il conferimento della frazione del "secco non riciclabile" nei cassonetti/carrellati adibiti alla raccolta delle altre tipologie di rifiuti differenziati (quali imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, frazione organica);
- è stato ordinato a tutte le utenze domestiche e non domestiche di osservare al massimo le regole della raccolta differenziata al fine di ridurre al minimo la frazione del "secco non riciclabile";

RICHIAMATE, altresì:

- l'Ordinanza Sindacale n° 31346/OR del 27.11.2020, con la quale sono stati integrati i contenuti inerenti le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati e gli obblighi/divieti impartiti nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche, con ordinanze sindacali n° n° 42750/OR del 30.07.18 e n° 65778/OR del 27.11.2018 e sono stati modificati gli importi delle sanzioni amministrative pecunarie, applicando una sanzione in misura fissa diversificata in base alla fattispecie dell'illecito rilevato (come da tabella nella stessa riportata), da applicare in caso di inosservanza dei detti provvedimenti sindacali;
- l'Ordinanza Sindacale n° 29074/OR del 10.06.2022, con la quale, fra l'altro, è stato vietato il conferimento delle varie frazioni differenziate nelle postazioni stradali denominate "POKER" e nelle postazioni stradali di prossimità nei giorni prefestivi e nei giorni di non raccolta;

RITENUTO indispensabile, stante le gravi criticità rilevate sul territorio comunale per l'accumulo rilevato di ingentissimi quantitativi di rifiuti sulle vie pubbliche e le connesse problematiche igienico-sanitari-ambientali e di circolazione e sicurezza stradale in essere, disporre che gli agenti della Polizia Locale, nell'ambito dell'attività ordinaria e non, svolta sul territorio, provvedano ad effettuare i necessari controlli, per comminare ai responsabili dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico e del non corretto conferimento dei rifiuti differenziati secondo le modalità vigenti nel Comune di Modica, le sanzioni previste dai provvedimenti sindacali e dalle norme vigenti in materia;

VISTI:

- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.
- il d.lgs n° 205/2010 e ss.mm.ii.
- l'OREL

ORDINA

Per tutte le considerazioni di cui in premessa

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 50, comma 5, e dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., che l'area comunale sita nella zona artigianale in c.da Michelica censita al Catasto del Comune di Modica, foglio n. 103 part. lla n. 407 - 411 - 412 - 428, destinata a Centro Comunale di Raccolta e considerato che tale area è debitamente recintata e inaccessibile all'utenza ed è dotata di pavimentazione impermeabile, sia destinata al

deposito, tramite idonei scarrabili a perfetta tenuta stagna, dei rifiuti rimossi dalle strade e dai siti ove si configurano gravi rischi igienico – sanitari per la pubblica incolumità e per la circolazione stradale, oltre che pericoli di incendio accentuati dalle elevate temperature estive di questi giorni, e ciò per gg. 30 dalla data odierna o comunque per il tempo strettamente necessario, qualora inferiore, per l'acquisizione di disponibilità di impianti autorizzati, individuati sia nell'ambito del territorio della Regione Siciliana sia in discariche extraregionali, anche alla luce delle procedure tecnico – amministrative avviate dalla SRR per l'individuazione di Società a manifestare l'interesse per effettuare il trasporto del rifiuto raccolto dai vari Comuni soci in discariche oltre regione;

2. **DI CONFERMARE** i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 31346/OR del 27.11.2020 sia in relazione alle integrazioni operate sui contenuti delle predette ordinanze sindacali n° 42750/OR del 30.07.18 e n° 65778/OR del 27.11.2018 inerenti le modalità di gestione e conferimento dei rifiuti differenziati e agli obblighi e ai divieti impartiti nei confronti delle utenze, nonché in relazione agli importi delle sanzioni amministrative pecunarie da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni sindacali vigenti;
3. **DI CONFERMARE**, altresì, i contenuti dell'ordinanza sindacale n° 29074/OR del 10.06.2022, che vieta i conferimenti dei rifiuti nei giorni prefestivi e nei giorni di non raccolta e dell'ordinanza commissariale n° 30441/OR del 17.06.2022, che vieta, dalla data di pubblicazione della stessa e fino a nuova disposizione, il conferimento dei rifiuti costituenti la frazione del "secco non riciclabile" nel cassonetto grigio delle postazioni stradali e nei cassonetti/carrellati adibiti alla raccolta delle altre tipologie di rifiuti differenziati (quali imballaggi in plastica e metalli, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in vetro, frazione organica) ed ordina a tutte le utenze domestiche e non domestiche di osservare al massimo le regole della raccolta differenziata al fine di ridurre al minimo la frazione del "secco non riciclabile";
4. **DI DARE ATTO CHE** la presente ordinanza, avente efficacia erga omnes, trova applicazione dalla sua pubblicazione all'Albo informatico dell'Ente;

AVVERTE

CHE trovano, altresì, applicazione le sanzioni penali previste dal D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii. nonché quanto previsto dal Regolamento vigente in materia di TARI;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

CHE avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione avanti al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia notificato tramite pec:

- Alla Prefettura di Ragusa – pec: protocollo.prefrg@pec.interno.it
- Alla ditta IGM Rifiuti Industriali s.r.l." in qualità di gestore del servizio pubblico del Comune di Modica, con sede a Siracusa - pec: igm.rifiutiind@gruppoigm.it;
- Al Responsabile P.O. del IX settore "Ambiente, Ecologia, Igiene Urbana"
pec: settore.nono.comune.modica@pec.it
- Al Responsabile del Settore Tributi - Pec: entrate.comune.modica@pec.it
- Al Comando di Polizia Locale – pec: comandopm.comune.modica@pec.it;

- Alla Stazione dei Carabinieri - pec:trg27981@pec.carabinieri.it.
- Al Commissariato della Polizia di Stato di Modica - pec:comm.modica.rg@pecps.poliziadistato.it
- Alla Guardia di Finanza - pec:rg0500000p@pec.gdf.it
- Ai Vigili del Fuoco - pec:dist.rg01.modica@vigilfuoco.it;
- Al Libero Consorzio Comunale di Ragusa - pec:protocollo@pec.provincia.ragusa.it
- Alla Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, SRR - pec:gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it


DISPONE

Inoltre:

- stante le gravi criticità rilevate sul territorio comunale per l'accumulo rilevato di ingentissimi quantitativi di rifiuti sulle vie pubbliche e le connesse problematiche igienico-sanitari-ambientali e di circolazione e sicurezza stradale in essere, che gli agenti della Polizia Locale, nell'ambito dell'attività ordinaria e non, svolta sul territorio, provvedano ad effettuare i necessari controlli, per comminare ai responsabili dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti su suolo pubblico e del non corretto conferimento dei rifiuti differenziati, secondo le modalità vigenti nel Comune di Modica, le sanzioni previste dai provvedimenti sindacali e dalle norme vigenti in materia;
- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa sia affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile P.O. IX settore
Dott.ssa Vincenza Di Rosa



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Domenica Ficano

FICANO DOMENICA
2022.08.23 16:05:45

CN=FICANO DOMENICA
C=IT
2.5.4.4=FICANO
2.5.4.42=DOMENICA